

PROCEDURA DI ATTIVAZIONE ECCEZIONALE E TEMPORANEA DEL LAVORO AGILE IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS

Destinatari

Fermo restando che la modalità di lavoro agile è di norma autorizzabile per operatori del ruolo tecnico-amministrativo, salvo eccezioni da valutare caso per caso da parte della direzione strategica, se:

- è possibile delocalizzare le attività assegnate, senza che sia necessaria la presenza fisica nella sede di lavoro;
- è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- è possibile organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati e in piena autonomia;
- è possibile monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate al dipendente, che opera in condizioni di autonomia, rispetto agli obiettivi programmati;
- è compatibile con le esigenze di servizio della propria struttura;

ai fini dell'attivazione del lavoro agile dovranno essere privilegiati:

- i dipendenti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio
- i dipendenti su cui grava la cura dei figli minori a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido, della scuola dell'infanzia e primaria.

L'attivazione del lavoro agile è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del direttore dell'UOC di assegnazione, che dovrà valutare la compatibilità della richiesta con la funzionalità del servizio.

Quanto precede in ogni caso in relazione al numero massimo di collegamenti VPN attivabili sulla base delle indicazioni dell'UOC Information e Communication Technology.

Accesso

Per l'attivazione del lavoro agile, il dipendente dovrà presentare al proprio direttore richiesta di autorizzazione utilizzando l'allegato 1, nella quale dovrà indicare le modalità di presidio dell'attività lavorativa, in base alle disponibilità tecnologiche proprie (PC, telefono, linea ADSL, ecc. con oneri a suo carico), non essendo attualmente l'azienda in grado di fornire in tempi stretti strumentazione aziendale. In tal caso il dipendente dovrà preliminarmente installare e configurare il software VPN seguendo le istruzioni che saranno consegnate al momento del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del lavoro agile.

Il direttore dovrà trasmettere l'elenco degli autorizzati unitamente alle relative autorizzazioni all'UOC Politiche e gestione delle risorse umane e al direttore del dipartimento di appartenenza o al direttore di riferimento (per le unità organizzative in staff).

Il dipendente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dovranno sottoscrivere l'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, della l. n. 81/2017 (allegato 2).

Modalità operative

Nell'intero periodo di emergenza sarà possibile svolgere la propria attività in lavoro agile per l'intera settimana lavorativa. Il dipendente dovrà utilizzare la strumentazione propria. Il dipendente dovrà aver installato e configurato sul proprio PC (fisso o portatile) il software VPN seguendo le istruzioni che saranno fornite al momento del rilascio dell'autorizzazione. Al fine di garantire un'efficace interazione con l'ufficio di appartenenza e un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il personale deve garantire nell'arco della giornata di lavoro agile, dal lunedì al venerdì, la contattabilità per comunicazioni di servizio.

Strumentazione consentita

È consentito il lavoro agile ai possessori di PC fissi e di PC portatili, che abbiano una connessione internet propria (es. ADSL, hotspot da Smartphone).

In entrambi i casi il dipendente che chiede l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro agile dovrà installare e configurare sul proprio PC fisso o portatile il software VPN seguendo le istruzioni che saranno consegnate al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Sede di lavoro

La prestazione lavorativa in modalità lavoro agile dovrà essere svolta presso la residenza/domicilio abituale del dipendente.

Diritti e doveri

La prestazione lavorativa resa con la modalità lavoro agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali di lavoro ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio e dell'applicazione delle disposizioni dei CCNL vigenti.

Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento economico e normativo rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie.

Per effetto della distribuzione flessibile del tempo lavoro non sono riconosciute le prestazioni di lavoro straordinario, né permessi orari a qualsiasi titolo.

L'orario di lavoro sarà quello previsto dalla propria articolazione oraria.

Il dipendente deve comunicare al proprio direttore un recapito telefonico al fine di consentire la contattabilità per comunicazioni di servizio.

Il direttore della struttura di assegnazione provvede ad assegnare al dipendente le attività e gli obiettivi da raggiungere nel periodo in cui è autorizzato il lavoro agile.

Obblighi di custodia e riservatezza dei dati personali

Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza la documentazione, i dati e le informazioni dell'azienda utilizzati in connessione con la prestazione lavorativa; il lavoratore è inoltre tenuto al rispetto delle previsioni del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 in materia di privacy e protezione dei dati personali. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in lavoro agile, il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza, ai sensi della disciplina vigente. L'inosservanza delle predette disposizioni costituisce comportamento rilevante ai fini disciplinari e può conseguentemente determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva.



Tutela della salute e della sicurezza

Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore consegnando al dipendente e al rappresentante del lavoratore per la sicurezza un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (allegato 2).

Il lavoratore è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza personale, salubrità del luogo di lavoro ed è tenuto ad adeguarsi agli obblighi/vincoli sopravvenuti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro che l'ASST comunicherà prontamente.

Il lavoro agile deve essere eseguito rispettando le prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza allegate alla presente (con esclusione del capitolo 1).

Assicurazione

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali nella sede di lavoro indicata nella domanda di autorizzazione.

Norme finali

La presente procedura ha validità immediata e durata sino al perdurare dello stato di emergenza.